



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Avente ad oggetto la costruzione e posa in opera di n. 34 parapetti uguali tra loro, oltre a 2 di dimensioni maggiori, 2 di dimensioni minori e 2 pannelli di dimensioni inferiori.

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il presente affidamento ha ad oggetto la costruzione e posa in opera di n. 34 parapetti uguali tra loro, oltre a 2 di dimensioni maggiori, 2 di dimensioni minori e 2 pannelli di dimensioni inferiori per sostituire i parapetti esistenti nel tunnel della Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro.

Si richiede la costruzione e la posa in opera di n. 34 parapetti (vedi allegato 1_Assieme Ringhiera) realizzati con corrimano superiore e montanti in tubo di diametro di 2" e spessore di mm. 3, completo di staffaggio a parete e a pavimento.

Si prevedano n. 2 tasselli tipo Hilti Hsa m1 2x150 mm.sul parapetto, mentre sulle staffe a pavimento si prevedano n. 4 tasselli tipo Hilti Hsa M1 2x115 mm.: 2 per ogni staffa e posti a 90° tra loro.

I fissaggi andranno realizzati in acciaio inox Aisi 316 con dadi ciechi.

Si provvederà alla costruzione di pannellatura realizzata con tubo di diametro 1"1/2, di spessore 3 mm. innestata sui due montanti, saldata ad angolo in metodo Mig

Il trattamento dovrà prevedere un fondo e una finitura a base epossidica adeguata ad ambienti dove è presente una concentrazione particolare di salinità.

Oltre ai 34 parapetti descritti, si dovranno realizzare altri 2 parapetti di dimensioni maggiori, per la discesa verso la scala di destra e di sinistra della Terrazza a Mare (vedasi immagine allegata e denominata "3_ringhiera scale") e ulteriori 2 parapetti di dimensioni minori in sostituzione di quelli illustrati con l'immagine "2_ringhiera inizio" con relativa pannellatura.



Si richiede la realizzazione in acciaio inox Aisi 304, trattato superficialmente con sabbiatura in modo da rendere la superficie aggrappante per il successivo trattamento con fondo e finitura marina.

Si richiede anche la rimozione delle attuali ringhiere e il loro trasporto e smaltimento.

Si richiede, altresì, l'effettuazione di un sopralluogo, nel corso del quale verranno illustrate ulteriormente le necessità della Società.

Si richiamano i doveri dei fornitori, noleggiatori, venditori, previsti nella normativa specifica di riferimento ed in particolare a quanto previsto nel D.Lgs. 81/2008 e nei libretti e documentazioni tecniche delle singole strutture ed apparecchiature.

La Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA si riserva di formulare eventuali contestazioni relative ai servizi forniti successivamente all'effettuazione, entro 10 (dieci) giorni dalla scoperta dei vizi e difetti o mancanza di conformità.

La vigilanza sull'esecuzione del servizio avverrà con la più ampia facoltà d'azione e nei modi ritenuti più idonei da parte di questa Società la quale si riserva di effettuare i controlli sulla qualità dell'esecuzione della fornitura e posa in opera dei parapetti richiesti (tramite propri operatori dalla medesima delegati).

ARTICOLO 2

IMPORTO DELL'APPALTO e CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo.

L'importo dell'appalto posto a base d'asta è pari ad € 53.000,00 (cinquantatremila/00), comprensivi degli oneri della sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso pari a € 1.800,00 (Euro milleottocento/00).

Il Codice CPV principale è il seguente: 45421140-7 Lavori di installazione di carpenteria metallica, porte e finestre escluse.

Il luogo di esecuzione del servizio è la Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro in concessione alla Società Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.



Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida;

La Società si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara.

Non sono ammesse offerte in aumento, indeterminate, condizionate, o offerte parziali.

ARTICOLO 3

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA FORNITURA:

La Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA si riserva la facoltà di ammettere variazioni al contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto e potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Alla scadenza naturale del contratto il medesimo si riterrà automaticamente risolto senza la necessità di alcuna comunicazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente.

La Società si riserva la facoltà di sospendere il procedimento e/o di non addivenire all'individuazione della ditta contraente, sia nel caso venga meno l'interesse pubblico all'effettuazione della stessa, sia nel caso in cui l'offerta non fosse ritenuta idonea o conveniente in relazione all'oggetto del contratto, a norma dell'art. 95, del D. Lgs. 50/2016.

In applicazione dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, ai sensi dei commi 2 o 2-bis del medesimo articolo 97. Il calcolo della soglia di anomalia non verrà effettuato qualora le offerte ammesse siano inferiori a cinque.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata.



Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Non è ammessa la clausola arbitrale.

ARTICOLO 4

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso di gravi inadempimenti delle obbligazioni assunte da parte della società affidataria, qui di seguito indicati, il contratto si risolverà di diritto, ex art. 1456 c.c., nel momento in cui la Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA darà comunicazione alla controparte di volersi avvalere della presente clausola risolutiva a mezzo posta certificata.

Si considera grave inadempimento contrattuale la violazione da parte dell'affidataria di ciascuna delle obbligazioni previste dagli art. 1 e art. 3 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 5

CLAUSOLA PENALE

In caso di ritardata conclusione dei servizi richiesti, di cui all'art. 1, per causa imputabile all'appaltatore, verrà applicata una penale ai sensi dell'art. 113 bis del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille del netto contrattuale. Le penali accumulate saranno detratte dagli importi delle fatture non ancora liquidate o dal deposito cauzionale definitivo.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ARTICOLO 6

VARIAZIONI DEL CONTRATTO



Nel corso dell'esecuzione della fornitura di cui al presente capitolato, la Società può chiedere, e l'aggiudicatario ha l'obbligo di accettare alle condizioni pattuite nel contratto, un aumento delle prestazioni richieste, oggetto dell'appalto fino alla concorrenza del 20% dell'ammontare originario del contratto.

La Società si riserva, nel corso dell'appalto, la facoltà di modificare, in base ad esigenze derivanti dalla riorganizzazione dei servizi, le prestazioni della fornitura oggetto del presente appalto, senza che l'aggiudicatario possa sollevare alcuna obiezione, sempre che tale modifica venga comunicata allo stesso.

ARTICOLO 7

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si impegna a garantire l'esecuzione della fornitura e posa in opera oggetto del presente affidamento entro il termine di giorni concordato al momento dalla richiesta avanzata in forma scritta da parte della Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A., garantendo la puntualità della esecuzione, assicurando personale quantitativamente e qualitativamente adeguato alle necessità.

ARTICOLO 8

VINCOLO GIURIDICO E CAUZIONI

L'aggiudicazione è subordinata all'accertamento presso gli enti preposti, sulla validità delle dichiarazioni presentate dall'Impresa aggiudicataria.

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia



da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.

Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

ARTICOLO 9

STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è obbligato, a pena di esclusione:

- a. a fornire, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, alla Società la documentazione necessaria alla stipula del contratto;
- b. a costituire deposito cauzionale definitivo con le modalità dell'articolo precedente e con le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora lo stesso utilizzi il metodo della polizza fidejussoria, questa dovrà essere esigibile a semplice richiesta, senza obbligo di preventiva escussione. Lo svincolo della cauzione avverrà solo dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza e dopo l'avvenuta regolare esecuzione della fornitura in oggetto;



c. a dar l'avvio al servizio entro il termine prescritto dal capitolato di appalto o dalla data indicata dalla Società;

d. ad applicare ed osservare le condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali risultanti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro, anche con specifica condizione contrattuale.

Accertato il possesso dei requisiti richiesti - la mancanza anche di uno solo degli stessi è motivo di esclusione - l'aggiudicatario sarà invitato a firmare il contratto d'appalto alla data e all'ora indicata dalla Società, pena decadenza dell'aggiudicazione.

Se l'aggiudicatario non si presenterà alla stipula del contratto alla data indicata, la Società potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione di cui all'art. 93 del Codice e all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

Il contratto diviene efficace al momento della stipula, ma per garantire la continuità dei servizi, la Società potrà richiedere che l'inizio dell'appalto avvenga anche nelle more della sottoscrizione formale, fatta salva la stipula del contratto quanto prima, secondo quanto stabilito dall'art. 32, del D. lgs. n. 50/2016.

Il contratto scadrà il 31/12/2020, salvo eventuale recesso motivato di una delle due parti da comunicarsi con raccomandata A/R con un preavviso di almeno 30 giorni e, comunque, al termine della fornitura e posa in opera.

Gli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, indicati nella documentazione presentata e nell'offerta economica, dovranno essere rispettati per tutta la durata dell'appalto, salvo eventuali variazioni richieste dalla Società, dovute a cambiamenti dell'organizzazione, a miglioramenti della fornitura o a eventuali motivi di pubblico interesse sopravvenuti, che potranno determinare anche il recesso anticipato del contratto.

Tutte le variazioni saranno comunicate dalla Società all'aggiudicatario.

ARTICOLO 10

DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO



L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i lavori oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo le ipotesi previste espressamente dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il ricorso al subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

È fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare i lavori oggetto di Appalto in misura superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto.

Nel caso in cui l'Appaltatore intenda subappaltare a terzi parte dei lavori, egli dovrà comunicarlo già in sede di Offerta, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante all'affidamento di parte dei servizi a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. della buona esecuzione dei servizi.

L'Appaltatore dovrà garantire che le imprese sub-affidatarie si impegnino ad osservare tutte le condizioni previste nel presente capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 11

CONTESTAZIONI E PENALI

L'aggiudicatario è soggetto a penalità quando ponga in essere inadempimenti nella gestione della fornitura e, in particolare:

- si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità della stessa;
- non ottemperi alle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e ai tempi da osservare. Qualunque reclamo rilevato dalla Società, addebitabile all'aggiudicatario, sarà ad esso contestato per scritto.

L'aggiudicatario dovrà rispondere per scritto, entro 10 giorni, adducendo le dovute giustificazioni.

Se queste non saranno ritenute sufficienti, verrà applicata una penale di euro 250,00 per tutte quelle mancanze non ascrivibili all'applicazione dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016.

Dopo l'applicazione di n. 2 penali l'importo della penale di cui sopra, per le ulteriori penali successive, sarà raddoppiato.



Le penalità sono portate in deduzione:

- sui crediti vantati verso la Società da parte dell'aggiudicatario;
- sulla cauzione, ove i crediti manchino o siano insufficienti. In tale ultimo caso l'importo della cauzione dovrà essere immediatamente reintegrato.

Le penalità non escludono il risarcimento dei danni derivanti dal mancato e non conforme svolgimento della fornitura.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato si fa riferimento a tutte le norme vigenti in materia.

ARTICOLO 12

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall'aggiudicatario consentirà alla Società di risolvere il contratto dopo aver accertato l'inadempimento contrattuale nelle forme e nei modi di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- Sottoposizione dell'aggiudicatario alle procedure derivanti da insolvenza;
- Cessione del contratto o subappalto dei servizi non autorizzata per iscritto dall'Amministrazione;
- Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di quelli integrativi locali;
- Perdita anche di uno solo dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente in materia di affidamento di fornitura di beni;
- Reiterate applicazioni di penalità, così come previsto dal precedente articolo.

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto della Società di affidare a terzi la fornitura in danno dell'aggiudicatario.



A questo ultimo saranno addebitate le spese sostenute in più dalla Società rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da eventuali crediti dell'aggiudicatario.

Nel caso di minore spesa nulla competerà all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di risoluzione del contratto la Società potrà scorrere progressivamente la graduatoria formatasi in sede di gara ai sensi dell'art. 110 del Dlgs. n. 50/2016

ARTICOLO 13

RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le forniture e verifica la regolarità delle forniture.

Qualora l'aggiudicatario recedesse dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, la Società si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebitare inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione dei servizi ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni.



ARTICOLO 14

PAGAMENTI

Le fatture elettroniche verranno liquidate nei termini di legge a mezzo Bonifico Bancario, intestato a favore della ditta affidataria.

Le fatture elettroniche dovranno riportare il **CIG** di riferimento.

La Società effettuerà il pagamento, dopo aver accertato la regolare prestazione della fornitura e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.

ARTICOLO 15

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europei 679/2016, si fa presente che i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno trattati dalla Società esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della gara e per la stipula, gestione ed esecuzione dell'eventuale contratto.

ARTICOLO 16

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che potrà insorgere tra la Società e l'aggiudicatario, relativamente all'applicazione ed esecuzione del contratto, il foro competente è quello di Udine.

ARTICOLO 17

SPESE E DIRITTI

Le spese contrattuali, imposte e tasse e quant'altro occorrente ai fini della stipulazione del contratto d'appalto saranno a carico dell'aggiudicatario che accetta di sostenerle.



Per quanto non previsto nella presente gara si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per eventuali chiarimenti di natura procedurale/amministrativa e per informazioni tecniche il concorrente potrà rivolgersi alla Dott.ssa Angela Giannoccaro al seguente numero telefonico 0431 724033.

Il Presidente


Emanuele Rodeano